



DECRETO DIRIGENZIALE N. 70 /DA del 05 MAR 2025

Oggetto: Contenzioso TROVATO FILIPPO c/ CAS liquidazione Decreto Inguntivo n. 84/2013 del Tribunale di Messina e liquidazione delle spese legali di cui alla Sentenza n. 1126/2021 del TAR di Catania al distrattario avv. Fabio Zanghì.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi alla TRIBUNALE DI MESSINA R.G. 6611/2013 tra le parti TROVATO FILIPPO cod. fisc. TRVFPP42L03F359U C/ CAS è stato emesso il Decreto Inguntivo n. 84/13 notifica esecutiva in data 23/4/2013 All. A, con il quale questo Ente è stato condannato pagamento delle indennità per incentivi progettuali in favore del ricorrente per l'importo lordo di € 32.302,15 oltre interessi ed al rimborso delle spese legali pari ad € 1.025,00

Che questo Consorzio a seguito di una duplicazione di D.I. ha proposto ricorso avverso i suddetti atti dinnanzi al TAR di Catania il quale, con Sentenza n. 1126/2021 (All. B) ha parzialmente accolto il ricorso del CAS e lo ha condannato solo al pagamento delle spese legali per €650,00 in favore del legale distrattario avv. Fabio Zanghì per una spesa per entrambi i giudizi di € 38.710,53;

Che con PEC del 01/02/2025 l'Avv. Zanghì ha richiesto il pagamento delle somme dovute a se stesso ed al proprio cliente comunicando i relativi codici IBAN;

Considerato che le somme da liquidare a titolo di incentivi progettuali in favore del Sig. Trovato Filippoo costituiscono emolumenti stipendiali, oltre ad essere comprensive della quota degli oneri riflessi a carico del datore di Lavoro ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006, vanno sottoposte alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali salvo quanto disposto dalla Sentenza della Cassazione n. 25856/2018 mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga che verrà elaborato a cura dell'Ufficio Risorse Umane te;

Che dalla simulazione del suddetto cedolino paga (All. C), a fronte di un compenso lordo di € 32.302,15 scaturisce un compenso netto presunto da liquidare di € 17.015,97 , ed è su tale importo netto che sono stati calcolati gli interessi legali e la rivalutazione, così come previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 1/9/1998 n. 352 art. 3 comma 2 confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 14429/2017 per un ammontare di € 3.729,76. Ai predetti importi va aggiunta la somma di € 1.240,00 per imborso spese legali liquidate sul D.I.;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere Atto** del Decreto Ingutnivo n. 84/2013 del Tribunale di Messina Sez. Lavoro e della Sentenza n. 1126/2021 del TAR di Catania, emessi in favore del Sig. Trovato Filippo che si allegano al presente .
- **Impegnare** la spesa di € 41.035,92 per liquidazione incentivi, interessi e rimborso spese legali sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2025/2027 , denominato “Liti, Arbitraggi e Risarcim. Danni che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione del Decreto Inguntivo n. 84/13 del TRIBUNALE DI MESSINA, Sez. Lavoro, il pagamento della somma londa di € 39.787,49 comprensiva di € 3729,76 per interessi ed € 1.240,00 per spese legali in favore del Sig.TROVATO FILIPPO nato a MONFORTE S. GIORGIO il 03/07/1942 cod. fisc. TRVFPP42L03F359U, mediante elaborazione di apposito cedolino, a cura dell'Uff. Personale, da accreditare sul c/c IBAN IT16L 02008 16511 000104 783875 allo stesso intestato ;
- **Effettuare** in esecuzione della Sentenza n. 1126/2021 il pagamento, a cura dell'Uff. Ragioneria, delle spese legali in favore del legale distrattario Avv. FABIO ZANGHI' nato a Messina il 27/4/1969 cod. fisc. ZNGFBA69D27F158F della somma di € 1.248,43 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT10M 03442 14239 000070 226870 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario ed all'Ufficio Personale per i rispettivi adempimenti di competenza come sopra specificati.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo


Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Sentenza 1126/2021 del TAR di Catania		
Avv.Fabio Zanghi		
Spese non impon.		€ 300,00
Onorari		€ 650,00
Spese generali		€ 97,50
CPA		€ 29,90
Tot. Imponibile		€ 777,40
IVA 22%		€ 171,03
Tot. Fattura		€ 1.248,43
Ritenuta d'acconto 20% su €	747,50	€ 149,50
Netto da liquidare		€ 1.098,93

All. A)

Studio Legale
Avv. FABIO ZANGHI'
Via Lenzi n° 5
Tel. 090/662726 - fax 090/674991
avv.fabiozanghi@pec.giuffre.it
98122 MESSINA



N. 6611/R RAG. Spec.
N. 84/13 Datt. Ing.
N. 1001 Cronologico
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 3611
del 14-03-2013 Sez. A



TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO

Ricorso per Decreto Inguntivo

Per il geom. **TROVATO FILIPPO** nato a Monforte S.Giorgio (ME) il 03/07/1942 (C.F.: TRVFPP42L03F359U) e residente in Messina via Comunale strada Privata n.183 Camaro Superiore, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Messina, via Lenzi n° 5 presso lo studio dell'avv. Fabio Zanghi il quale lo rappresenta e difende giusta procura in margine del presente atto ZNGFBA69D27F158F e che chiede che ogni comunicazione venga effettuata al seguente indirizzo di P.E.C.: avv.fabiozanghi@pec.giuffre.it:

Contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE in persona del Presidente leg.rappr.pro tempore con sede in Messina Contrada Scoppo

Premesso

- che il ricorrente quale ex dipendente del Consorzio Autostrade, posto in stato di quiescenza il 31/07/2009 (**all.1 mod. PA04**) ha svolto il lavoro di progettazione e stima delle opere di ristrutturazione o demolizione/ricostruzione di n.11 Aree di Servizio ubicate nelle tratte autostradali ME-CT e ME-PA.

- che tale lavoro è stato svolto in esito a relativo incarico ricevuto il 29/12/2004 tramite Proposta n.012/04 da parte del Dirigente area tecnica e di esercizio (**all.2**).

- che il geom. Trovato ha regolarmente svolto e consegnato il suddetto lavoro incentivato entro i termini convenuti al 30/06/2005 e più precisamente ha consegnato tale lavoro il 28/06/2005 come da comunicazione di pari data (**all.3**) e successiva del 02/09/2005 di cui al prot.n.1218;

- che per tale lavoro il geom. Trovato ha maturato il diritto a compensi nella

Filippo Eulic
X testimone
Dr. E.L.

2013

misura di euro 32.302/15 come quantificati ed indicati nel riconoscimento premio di incentivazione di cui al Prot. N.025 del 20/03/2009 a firma del responsabile del procedimento dott. Ing. Felice Siracusa (**all.4**) nonché tramite provvedimento di ripartizione degli incentivi del 30/10/2008 prot. N.2357/RP (**all.5**):

- che con Tabella riepilogativa dello stato delle liquidazioni degli incentivi del 20/03/2009 (**all.6**) il Consorzio per le autostrade Siciliane ha riconosciuto la spettanza in favore del geom. Trovato Filippo quale progettista dell'importo di euro 32.302,15;

- che vani sono stati tutti i tentativi stragiudiziali di recupero di tale somma, da ultimo con racc.ta a.r. 129636374257 e racc.ta. a.r. n.129636374268 (**all.7**) del 10/10/2009 ricevute dal Consorzio Autostrada il 12/10/2009 e rimaste ad oggi inevase.

- che si offre prova documentale del lavoro svolto dal geom. Filippo Trovato tramite la produzione in allegato dei seguenti documenti:

1)- Capitolato, planimetrie e stima del progetto di ristrutturazione dell'Area di servizio "Aci S.Antonio Est";

2)- Capitolato, planimetrie e stima del progetto di ristrutturazione dell'Area di servizio "Aci S.Antonio Ovest";

3)- Capitolato, planimetrie e stima del progetto di ristrutturazione dell'Area di servizio "Calatabiano Est";

4)- Capitolato, planimetrie e stima del progetto di ristrutturazione dell'Area di servizio "Calatabiano Ovest";

5)- Capitolato, planimetrie e stima del progetto di ristrutturazione dell'Area di servizio "S.Teresa di Riva Est";

6)- Capitolato, planimetrie e stima del progetto di ristrutturazione dell'Area di

servizio “S.Teresa Ovest”;

7)- Capitolato, planimetrie e stima del progetto di ristrutturazione dell’Area di servizio “Divieto Nord”;

8)- Capitolato, planimetrie e stima del progetto di ristrutturazione dell’Area di servizio “Divieto Sud”;

9)- Capitolato, planimetrie e stima del progetto di ristrutturazione dell’Area di servizio “Olivarella Sud”;

10)- Capitolato, planimetrie e stima del progetto di ristrutturazione dell’Area di servizio “Tindari Nord”;

11)- Capitolato, planimetrie e stima del progetto di ristrutturazione dell’Area di servizio Tindari Sud”;

Ritenuto

- Che il ricorrente risulta creditore della suddetta somma pari ad euro **32.302,15** oltre interessi legali a far data dal 20/03/2009 ovvero dalla data di emissione del provvedimento di liquidazione degli incentivi.
- Che il credito suddetto, vantato dal ricorrente, soddisfa le condizioni di ammissibilità *ex art. 633 C.p.c.* in quanto certo, liquido ed esigibile.
- Che del credito *de quo* si fornisce prova scritta a mezzo di provvedimento di ripartizione degli incentivi del 30/10/2008 prot. N.2357/RP, provvedimento di riconoscimento premio di incentivazione di cui al Prot. N.025 del 20/03/2009 a firma del responsabile del procedimento dott. Ing. Felice Siracusa, tabella riepilogativa dello stato delle liquidazioni degli incentivi del 20/03/2009 e nr. undici (11) progetti di ristrutturazione di altrettante aree di servizio dell’autostrada A18 Messina – Catania e A20 Messina Palermo.
- Che il ricorrente intende agire, come in effetti agisce, per gli emolumenti

riferibili ai lavori di progettazione incentivati suindicati **Che il credito fatto valere riguarda prestazioni alimentari necessarie al ricorrente per far fronte ai propri bisogni elementari di sussistenza per sé e per la propria famiglia**, e che il credito è fondato come da documentazione proveniente dagli organi direttivi ed amministrativi del Consorzio Autostrade Siciliane i quali conferiscono ufficialità al medesimo credito e a sensi e per gli effetti dell'art. 642 c.p.c.

Che inoltre sussiste concreto pregiudizio nel ritardo poiché il Consorzio Autostrade Siciliane versa in stato di insolvenza non solo con i dipendenti ma anche nei rapporti commerciali con terzi e Banche per cui si si chiede la provvisoria esecutività del D.I. .

Chiede

Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:

ingiungere al **CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del Presidente leg.rappr.pro tempore con sede in Messina Contrada Scoppo di corrispondere all'istante la complessiva somma di **€ 32.302,15** oltre gli interessi legali a far data dalla proposta di liquidazione del 20/03/2009 sino all'integrale soddisfo, oltre spese, compensi e onorari della presente procedura.

Si producono:

- 1)- mod. PA04 attestante il collocamento in quiescenza;
- 2)- Proposta n.012/04 del Consorzio Autostrade avente ad oggetto l'incarico di progettazione del 29/12/2004;
- 3)- comunicazione di consegna lavoro di progettazione del 28/06/2005 e Prot. N.1218 del 02/09/2005 emesso dal dirigente area tecnica e di esercizio;
- 4)- provvedimento di ripartizione incentivi del 04/11/2008 Prot. N.2357/RP;
- 5)- riconoscimento premio di incentivazione di cui al Prot. N.025 / Date / Rup a

firma del responsabile del procedimento dott. Ing. Felice Siracusa del 20/03/2009;

6)- Tabella riepilogativa dello stato delle liquidazione degli incentivi per ogni singolo incarico del 20/03/2009;

7)- racca. a.r. 129636374257 e racca. a.r. n.129636374268 del 10/10/2009 ricevute dal Consorzio Autostrada il 12/10/2009;

8)- nr. 11 progetti di ristrutturazione di altrettante aree di servizio dell'autostrada Messina – Catania e Messina – Palermo.

9)- riepilogo stima lavori n.11 aree di servizio:

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad euro 32.302,15 e sconta il contributo dimezzato di euro 225,00

Messina li 05/12/2012

Avv. Fabio Zanghi

scritto a mano

5

TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

Visto il suesteso ricorso e gli allegati documenti; Ritenuta la propria competenza;
visti gli artt. 63 disp. att. c.c. e 633 e ss. cpc;

Ritenuto che il credito fatto valere riguarda il pagamento di crediti certi ed esigibili, e che si è fornita prova scritta sufficiente ed idonea a sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. ;

INGIUNGE

al **CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del Presidente leg.rappr.pro tempore con sede in Messina Contrada Scoppo, di pagare *Alles*
immediatamente dopo la notifica del presente decreto n in favore dell'istante geom.

Trovato Filippo la somma di **€ 32.302,15** oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, nonché spese, competenze ed onorari della presente procedura che liquida in complessivi € 800,00 *per onorari,* di cui altre € 225,00 per spese, di C.V. per diritti di procuratore e € per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario spese del altre 12,5%, ed iva e cpa come per legge.

Nou Autorizza la provvisoria esecutività del D.I. e manda al Cancelliere per l'apposizione della formula esecutiva.

Avverte l'intimato che nel termine di quaranta giorni dalla notifica può essere fatta opposizione al presente decreto e che, in mancanza di opposizione, *oltre* il decreto diverrà definitivo, e si procederà ad esecuzione forzata nei suo co mpatti -

Messina li 14. 1. 2013

IL FUNZIONARIO
A. CAUCE

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa G. D'Uva

Deposito in envelope offi 15/1/2013

Azz. B

Pubblicato il 09/04/2021

N. 01126/2021 REG.PROV.COLL.
N. **00898/2020** REG.RIC.**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia****sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 898 del 2020, proposto da Trovato Filippo, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Zanghì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il C.A.S. - Consorzio per Le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione del giudicato:

nascente dal Decreto Inguntivo n. 84/2013 emesso dal Tribunale di Messina sez. Lavoro il 14/01/2013 e depositato il 15/01/2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.A.S. - Consorzio per Le Autostrade Siciliane;

Vista l'ordinanza Collegiale n. 18/2021;

Visti i relativi adempimenti;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 (svoltasi in modalità telematica in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137 del 2020 convertito in Legge n. 176/2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams") il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente espone di aver espletato, nella qualità di dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane, "*attività di progettazione e stima delle opere di ristrutturazione o demolizione/ricostruzione di n. 11 Aree di servizio ubicate nelle tratte autostradali ME-CT e ME-PA*", e di aver maturato un credito nei confronti dell'Ente pari a € 32.302,15.

A fronte del mancato pagamento delle somme asseritamente spettantegli, il Trovato proponeva innanzi al Tribunale Civile di Messina, Sezione Lavoro ricorso per decreto ingiuntivo.

Avverso il decreto ingiuntivo (n. 49/2010 del 7 gennaio 2010) emesso dal Tribunale adito, il CAS proponeva opposizione istaurandosi il giudizio portante il numero di R.G. 1760/2010 conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione al d.i. e con (consequenziale) revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, in detta sentenza (n. 464/2016), veniva statuito a) che "... *parte ricorrente (il Trovato Filippo – n.d.r.), sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito prova della trasmissione degli elaborati progettuali. Non risulta infatti allegata alcuna documentazione idonea a provare l'effettiva trasmissione agli organi competenti degli elaborati progettuali per i quali si richiede il premio di incentivo*" b) che il Trovato "non avrebbe proceduto all'effettiva consegna di elaborati progettuali adeguati, risultando i progetti consegnati generici ed incompleti ed in considerazione del fatto che non può trovare applicazione l'art. 18 l. 109/1994 in quanto l'attività svolta dal Trovato non

avrebbe avuto ad oggetto lavori pubblici bensì la ristrutturazione di aree di servizio di proprietà del CAS.”; c) “il Tribunale di Messina (...) accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna parte opposta al pagamento in favore dell’opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 3.513,00 oltre spese generali Iva e Cpa.”

Il Trovato proponeva per le stesse vicende di causa e aventi le stesse parti del giudizio un ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo che veniva (concesso ed) emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro portante numero 84/2013 (oggetto del presente giudizio).

Il CAS, considerata definita la questione (posto che non veniva proposto appello) avverso la predetta sentenza n. 464/2016, non proponeva opposizione avverso il “nuovo ma identico” decreto ingiuntivo conseguito dal ricorrente.

Proponeva però ricorso per revocazione (r.g. n. 314/2017) il cui giudizio è stato però dichiarato estinto con provvedimento del Tribunale di Messina 20/6/2017.

Con ricorso notificato il 24 giugno 2020 e depositato il 2 luglio 2020, il Trovato chiedeva, innanzi a questo TAR, l’esecuzione del giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 84/2013.

Con Ordinanza Collegiale n. 18/2021, il Collegio rilevando il possibile conflitto di giudicati disponeva a carico del ricorrente la produzione della “*(...) copia autentica del provvedimento che ha definito il giudizio instaurato davanti al Tribunale di Messina, sez. lavoro, r.g. n. 314/2017 avente ad oggetto la revocazione (ex artt. 656, 414, 395 n.1 c.p.c.) del decreto ingiuntivo esecutivo n. 84/2013 emesso a favore di Trovato Filippo e nei confronti del CAS (...)*”.

Veniva prodotto, così in giudizio il provvedimento di estinzione del giudizio n. 314 del 2017 emesso dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Messina.

Orbene, poiché - come è noto, secondo consolidata giurisprudenza vedi fra tutte Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2012 - è possibile esperire il rimedio dell’ottemperanza per qualsiasi provvedimento del giudice ordinario (con il carattere della decisorietà munito di formula esecutiva) passato in giudicato, non

può non rilevarsi, nella fattispecie in esame, un conflitto reale di giudicati (contrastanti tra di loro).

La questione del conflitto di giudicati è stata più volte affrontata dalla Giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa; entrambe sono pervenute ad una visione unitaria per la risoluzione della problematica in oggetto affermando il principio secondo cui “*nel caso di coesistenza di due giudicati fra loro inconciliabili si deve dare la prevalenza all'ultimo quando le pronunce contrastanti riguardino l'identico oggetto e siano state emesse fra le medesime parti* (Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 1983, n. 7530)”.

Sulla questione è stato precisato da questo T.A.R., Sezione I, nella recente pronuncia n. 385/2021 che “*La questione relativa al contrasto tra giudicati va risolta sulla base della sentenza più recente. E' stato infatti affermato (Cass. n. 5311 del 29 agosto 1986, n. 6406 del 23 giugno 1999, n. 2082 del 26 febbraio 1998, n. 997 del 27 gennaio 1993, n. 833 del 25 gennaio 1993, n. 5166 del 2 giugno 1990) che "Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due sia prevalente occorre far riferimento al criterio temporale, nel senso che deve ritenersi che il secondo giudicato prevalga in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente passata in giudicato non sia sottoposta a revocazione, impugnazione questa che è consentita soltanto ove tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato". Così ancora le Sezioni unite: "... dal giudicato precedente sul quale era destinato a prevalere quello successivo in applicazione del noto orientamento in base al quale al giudicato, che costituisce la regula juris del caso concreto e partecipa della natura dei comandi giuridici, si rende applicabile il principio stabilito dall'art. 15 preleggi: Cass. n. 1581/2007, 18234/2006, 2082/1998, 7425/1997, 833 e 997 del 1993, 5166 e 10169/1990, 5311/1986” (Cass. civ. S.U. 30 aprile 2008, n. 10867)”.*

Nel caso di specie è evidente che il secondo giudicato è quello che si è formato sul

decreto ingiuntivo n. 84/2013 a seguito della estinzione del giudizio di revocazione in data 20/6/2017 (e quindi dopo la pronuncia contenuta nella sentenza n. 464/2016, che ha annullato il primo decreto ingiuntivo (n. 49/2010).

Il ricorso è pertanto ammissibile e va scrutinato nel merito.

Il ricorso è fondato sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge per l'esperimento del giudizio di ottemperanza, ossia che:

a) il decreto ingiuntivo è passato in giudicato in quanto non più opponibile per decorrenza dei termini di impugnazione; b) sussiste l'inadempimento dell'amministrazione agli obblighi nascenti dal titolo esecutivo, munito di formula esecutiva e notificato al domicilio del debitore ai fini del decorso del termine di 120 giorni di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997.

Va pertanto dichiarato l'obbligo del C.A.S. di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti dal decreto ingiuntivo n. 84/2013, entro il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.

Per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale Commissario ad acta il Dirigente pro tempore dell'ANAS – Sezione di Messina, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Sezione, in possesso della necessaria professionalità - affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell'ulteriore termine di giorni sessanta (60).

Le spese del giudizio (da liquidarsi in dispositivo in favore del difensore distrattario, tenuto conto della natura seriale della controversia, assimilabile ai giudizi civili di esecuzione mobiliare – cfr., ex multis, T.a.r. Palermo, sez. II, 11/4/2017, n. 993) debbano seguire, come di regola, la soccombenza.

Il compenso del Commissario ad acta, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2 d.m. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, sarà posto a carico del CAS e liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario, a mandato espletato, di apposita nota spese, contenente anche

l'indicazione della misura degli onorari spettanti; tale parcella andrà presentata, ex art. 71 d.p.r. n. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell'incarico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il CAS resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore del difensore distrattario, in € 650 (euro seicentocinquanta,00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 svoltasi (ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in Legge n. 176/2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams") con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuele Caminiti

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

ALLEG. " C"

INCENTIVI GEOM. FILIPPO TROVATO COME DA D.I. 84/2013

voce A importo maturato 32.302,15

A detrarre Oneri a carico Datore di Lavoro 23,8% 7.687,91

Imponibile INPS 24.614,24

a detrarre Contr. INPS a carico lavoratore 10,22% 2.515,58

IMPONIBILE IRPEF 22.098,66

IRPEF A TASSAZ. SEP. 23% 5.082,69

B Netto da liquidare 17.015,97

C interessi legali su 17.015,97 dal 1/6/2021 al 31/12/2023 3.729,76

D rimborso oneri a carico Laviratore Sent. Cassaz.25856/18 2.515,58

TOTALE COMPETENZE NETTE 23.261,31

E SPESE LEGALI D.I. 1.240,00

TOTALE NETTO DOVUTO A TROVATO (B+C+D) 24.501,31

SPESE LEGALI SU SENT. 1126/2021 TAR CT IN FAVORE DEL DISTRATTARIO

F AVV. FABIO ZANGHI' 1.248,43

a detrarre Contr. INPS a carico lavoratore 10,22% 41.035,92

G **TOTALE DA IMPEGNARE (A+C+D+E)**